

**Edizione di lunedì 6 novembre 2017**

## **IVA**

**Reverse charge, split payment e dichiarazione d'intento**

di **Sandro Cerato**

## **CRISI D'IMPRESA**

**La ripartizione dell'attivo a cura del curatore fallimentare**

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

## **IVA**

**Triangolazione con beni inviati all'estero in base a un leasing**

di **Marco Peirola**

## **AGEVOLAZIONI**

**Riacquisto della "prima casa": spettanza del credito d'imposta**

di **Federica Furlani**

## **ADEMPIMENTI**

**Seconda rata acconto contributivo: versamento al 30 novembre**

di **Dottryna**

## IVA

---

### ***Reverse charge, split payment e dichiarazione d'intento***

di **Sandro Cerato**

L'eventuale **prevalenza del regime dello *split payment*** comporta il venir meno delle **dichiarazioni d'intento rilasciate dall'esportatore abituale**. Come noto, a partire dal 1° luglio scorso sono state incluse nel perimetro dei soggetti destinatari dell'applicazione del regime di *split payment* anche le **società commerciali** (partecipate da enti pubblici o quotate al FTSE MIB) che potrebbero rivestire lo **status di esportatore abituale**. È bene ricordare che, in merito agli **adempimenti** previsti in capo ai **soggetti obbligati all'applicazione dello *split payment*** che agiscono nell'esercizio di un'attività commerciale (sempre presente per le società commerciali incluse negli elenchi), l'**articolo 5, comma 1, del decreto 23 gennaio 2015** (come modificato dal decreto 27 giugno 2017) consente agli stessi di **neutralizzare l'imposta** annotando la fattura sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti, ottenendo in tal modo lo stesso risultato finale che si raggiunge con l'inversione contabile.

Premesso ciò, per le società si pone la questione se gli **acquisti di beni e servizi**, previo rilascio della dichiarazione d'intento, siano soggetti al **regime di non imponibilità** di cui all'[articolo 8, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#), ovvero se per gli stessi si debba applicare il **regime di *split payment***, pur tenendo conto che tale regime non si rende applicabile in linea generale per le **operazioni non imponibili** (nonché per quelle esenti o escluse). In passato, l'Agenzia delle Entrate ([circolare 14/E/2015](#) e [circolare 37/E/2015](#)) ha affrontato tale questione in merito al **rapporto tra *reverse charge* e operazioni non imponibili**, precisando che **l'inversione contabile prevale rispetto alla dichiarazione d'intento**, fermo restando che per le operazioni oggettivamente non imponibili (ad esempio quelle di cui all'[articolo 8, lett. a\) e b\), del D.P.R. 633/1972](#)) il *reverse charge* non è mai applicabile. In altre parole, l'Amministrazione finanziaria distingue tra:

- **operazioni "soggettivamente" non imponibili** richieste dall'esportatore abituale, per le quali si applica il *reverse charge*;
- **operazioni "oggettivamente" non imponibili**, per le quali resta ferma l'applicazione del regime di non imponibilità.

Tenendo conto della finalità anti frode dello *split payment*, al pari di quanto già previsto per il *reverse charge*, si potrebbe sostenere che l'Agenzia delle Entrate possa prevedere che in presenza di operazioni soggette allo *split payment* lo stesso **prevalga rispetto al regime di non imponibilità soggettiva**. Tuttavia, mentre le operazioni in regime di inversione contabile sono "oggettive", con la conseguenza che l'esportatore abituale potrà utilizzare il *plafond* non speso con il fornitore che fattura con il **regime di inversione contabile** per acquistare altri beni e servizi, **l'applicazione del regime di *split payment*** è soggettiva. In tale ultima ipotesi, infatti, se

il soggetto rientra tra quelli destinatari dell'articolo 17-ter (inclusi nelle liste pubblicate sul sito del MEF) acquista **tutti** i beni ed i servizi con tale regime (ad eccezione delle operazioni espressamente escluse) con conseguente venir meno dell'utilità delle dichiarazioni d'intento rilasciate ai propri fornitori. Come detto in precedenza, infatti, l'imposta sugli **acquisti in regime di split payment** può essere neutralizzata dalle società con la doppia registrazione ai fini Iva (registro vendite e registro acquisti), ottenendo in tal modo lo stesso risultato dell'acquisto con dichiarazione d'intento. Tale conclusione, se avallata dall'Amministrazione finanziaria, **eliminerebbe in capo all'esportatore abituale tutti gli adempimenti connessi con la gestione delle dichiarazioni d'intento** (invio al fornitore e comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria) e le eventuali conseguenze negative in caso di "splafonamento". Pur considerando che l'ambito soggettivo delle imprese destinatarie delle disposizioni in materia di *split payment* e che nel contempo rivestono la qualifica di esportatore abituale è certamente limitata, è auspicabile un **intervento** da parte dell'Agenzia delle Entrate.



OneDay Master

**I RIMBORSI IVA, LE COMPENSAZIONI E  
LE PATOLOGIE SUI VERSAMENTI**

Scopri le sedi in programmazione >

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***La ripartizione dell'attivo a cura del curatore fallimentare***

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

In un [precedente articolo](#) abbiamo analizzato la cristallizzazione della **massa passiva** concentrando l'analisi sull'accertamento dello stato passivo, mentre nel presente contributo provvederemo a focalizzare l'attenzione sulla **massa attiva fallimentare**.

L'analisi della massa attiva fallimentare non può prescindere dall'individuazione di **tre differenti momenti** nell'ambito dello svolgimento della procedura fallimentare, e precisamente:

1. **l'accertamento dell'attivo**: in tale fase il curatore **ricostruisce l'attivo fallimentare** che sarà rappresentato da tutti i beni del fallito che sono stati **acquisiti** dalla curatela e da quelli che sono ritornati nel patrimonio dello stesso fallito, a seguito, per esempio, di **azioni revocatorie**; si ricorda inoltre che il curatore può decidere, qualora non vi sia la convenienza, di **rinunciare all'acquisizione** di specifici beni nella massa attiva, perché, per esempio, ad essi non è attribuibile alcun valore;
  2. la **liquidazione dell'attivo**: è la fase in cui il curatore provvede a tramutare in **denaro** i beni del fallimento; un momento centrale è rappresentato dal **programma di liquidazione** (ex articolo 104-ter) con il quale il curatore stabilisce le **modalità** e le **tempistiche** con cui intende realizzare l'attivo;
- la **ripartizione dell'attivo**: è la fase in cui il curatore provvede a **distribuire** le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ai creditori, sulla base della rispettiva **natura** (prededucibile, privilegiata ovvero chirografaria). Al riparto hanno diritto a partecipare tutti i creditori che sono stati ammessi al passivo.

Ai sensi dell'[articolo 110 L.F.](#), il curatore, ogni **quattro mesi** a decorrere dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, o del diverso termine assegnato dal giudice delegato, deve predisporre un **prospetto delle somme disponibili in capo alla procedura fallimentare** insieme ad un **progetto di ripartizione** delle stesse tra i vari creditori, **accantonando** preventivamente le spese di procedura.

Va evidenziato che nei **riparti parziali**, le somme distribuibili non possono superare **l'80%** delle somme al momento **disponibili**, in quanto la differenza deve costituire una **riserva** per far fronte ad eventuali **imprevisti** che potrebbero insorgere in corso di procedura; infatti, in presenza dei riparti parziali, il curatore fallimentare dovrà sempre valutare di fare degli opportuni **accantonamenti** per far fronte ad eventuali rischi relativi:

- ai creditori ammessi con riserva;
- ai creditori oppponenti in favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- ai creditori oppponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- ai creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione o di revocazione.

Oltre a tali somme, il curatore deve aver cura di accantonare anche gli importi che ritiene necessari per **spese future**, quali le somme per l'estinzione dei conti correnti della procedura, ed ogni altro debito di natura prededucibile.

Una volta effettuati gli opportuni accantonamenti, il curatore deve aver cura di **distinguere** le somme ricavate dalla **liquidazione dei beni immobili**, nonché della quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui relativi depositi, costituenti la **massa attiva immobiliare**, da tutte le altre somme ricavate, che formano invece la **massa attiva mobiliare**; questa distinzione è fondamentale perché il codice civile prevede delle **prelazioni** che operano solo sul ricavato delle vendite immobiliari, quali le ipoteche, e altre che operano solamente sul ricavato mobiliare, quali pigni e altri privilegi mobiliari.

Per poter stabilire l'effettivo importo da ripartire ai creditori, in presenza di garanzie speciali, il curatore, una volta distinte le masse, deve individuare:

- le **spese specifiche** riferite a ciascun bene gravato da privilegio speciale e
- le **spese generali**, ovvero le spese di procedura che gravano **pro quota** sulle due masse e sui singoli beni che vi fanno parte.

Per fare ciò il curatore deve tenere dei **conti speciali** mediante i quali detrae dall'importo ricavato dalla vendita del bene gravato per esempio da un'ipoteca, le spese specifiche riferite alla stessa. Ipotizzando il caso più semplice, di una procedura nella quale vi sia una massa mobiliare (un credito) ed una massa immobiliare (rappresentata solamente da un immobile gravato da un'ipoteca a favore di un creditore), il curatore, per individuare il netto distribuibile al creditore munito di privilegio ipotecario, dovrà **destrarre** dall'importo ricavato dalla vendita dell'immobile dapprima le **spese specifiche** quali gli onorari del perito nominato per la stima del bene, le spese per la pubblicità, le spese per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e, successivamente, una quota delle **spese generali** sostenute dalla procedura determinate in misura proporzionale alle entrate affluite in ciascuna massa mobiliare o immobiliare rispetto al totale. Per poter distribuire le somme disponibili nell'ordine dettato dall'[articolo 111 L.F.](#), il curatore deve a questo punto procedere con la **graduazione dei crediti**; con tale operazione il curatore deve collocare tutti i crediti partecipanti al riparto in una **graduatoria che rispetti l'ordine di prelazione** stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali. Si tratta in realtà di un'attività che lo stesso curatore ha già svolto nella fase di formazione dello stato passivo e, pertanto, in sede di graduazione dei crediti dovrà attenersi alle risultanze degli stati passivi resi esecutivi.

Con riferimento alla specifica **fase di ripartizione dell'attivo**, si ritiene opportuno evidenziare che il **disegno di legge n. 2.681**, avente ad oggetto la “*Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*”, cristallizzato nella L. 155/2017, ha previsto, nell'ottica di rafforzare le funzioni del curatore, di **affidare la fase di riparto esclusivamente** a quest'ultimo; in attesa dei decreti che attueranno la delega, si ritiene che tale intervento normativo consentirà di **accelerare** ulteriormente le tempistiche di chiusura delle procedure di liquidazione giudiziale (fallimenti), mantenendo comunque una tutela dei creditori interessati, i quali avranno infatti la possibilità di proporre sempre opposizione ricorrendo al giudice delegato qualora ne rinvengano i presupposti.

Master di specializzazione

**L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE:  
CASI OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Triangolazione con beni inviati all'estero in base a un leasing***

di **Marco Peirola**

In merito alla **classificazione, ai fini IVA, del leasing finanziario nella categoria delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi** è intervenuta la Corte di giustizia nella sentenza di cui alla causa C-164/16 del 5 ottobre 2017 (Mercedes-Benz Financial Services UK).

La qualifica dell'operazione nell'ambito dell'una piuttosto che dell'altra categoria si riflette sul piano temporale. Se il *leasing* finanziario dà luogo ad una prestazione di servizi, l'IVA è dovuta all'atto del **pagamento di ciascun canone**, mentre la diversa classificazione dell'operazione come cessione di beni implica che l'imposta si rende dovuta al momento della **consegna del bene** oggetto del contratto, per l'**intero importo** (canoni più prezzo di riscatto).

Il principio espresso dai giudici dell'Unione è che il *leasing* finanziario dà luogo ad una **cessione di bene**, anziché ad una prestazione di servizio, qualora si possa dedurre dalle condizioni del contratto che l'esercizio dell'**opzione di acquisto** risulta l'**unica scelta economicamente razionale** che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine.

Tale qualifica, al di là dei riflessi sul piano temporale di cui si è detto, incide anche sul **regime impositivo** applicabile all'operazione, per esempio quando il contratto sia stipulato dal concedente con l'utilizzatore di altro Stato, UE o extra-UE.

In tal caso, infatti, l'operazione integra una **cessione intraunionale o all'esportazione, non imponibile IVA**, rispettivamente, ai sensi dell'[articolo 41 del D.L. 331/1993](#) e dell'[articolo 8 del D.P.R. 633/1972](#).

Considerando il *leasing* finanziario come cessione deve intendersi automaticamente superata la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione nella [sentenza n. 22172 del 27 settembre 2013](#), riguardante l'ipotesi in cui i beni acquistati dal cessionario nazionale siano inviati in territorio estero dal proprio fornitore, anch'esso nazionale, in esecuzione di un contratto di *leasing*.

Secondo i giudici di legittimità, nello schema di triangolazione in esame, la cessione interna è **imponibile**, in quanto i beni concessi in locazione sono **rimasti di proprietà del concedente**, escludendo così che il loro trasferimento agli utilizzatori non residenti integri un'operazione avente ad oggetto la cessione di un bene, come definita dall'[articolo 14 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), corrispondente all'[articolo 2 del D.P.R. 633/1972](#).



Questa conclusione può considerarsi corretta, **ove non si consideri l'ultimo arresto della Corte di giustizia**, se il bene oggetto di *leasing* è **destinato ad essere utilizzato in altro Stato UE**, in quanto il sistema impositivo degli scambi intraunionali di beni subordina il beneficio della non imponibilità nel Paese di partenza alla condizione che il bene sia assoggettato ad imposta nel Paese di arrivo. Pertanto, se l'operazione è riconducibile alle **prestazioni di servizi**, viene automaticamente meno la possibilità – per la cessione interna – di beneficiare del regime di non imponibilità di cui all'[articolo 58 del D.L. 331/1993](#).

A favore di questo esito è possibile richiamare la C.M. 13-VII-15-464 del 1994 (§ B.16.1), secondo cui, nell'ipotesi in cui il cessionario nazionale sia un **"privato consumatore"**, non si rende applicabile la non imponibilità, atteso che quest'ultimo, non essendo identificato ai fini IVA, non può realizzare una cessione intraunionale nel rapporto con la sua controparte non residente.

Una **diversa soluzione** dovrebbe, invece, valere nel caso in cui la cessione interna abbia per oggetto i beni che il primo cedente invia, a cura o a nome del cessionario italiano, all'utilizzatore extra-UE in dipendenza del contratto di *leasing* finanziario stipulato, in veste di concedente, dal cessionario nazionale.

In difformità dall'orientamento della Suprema Corte, la cessione interna dovrebbe mantenere la non imponibilità in considerazione della **finalità della detassazione**, come esplicitata dalla C.M. 12/370205 del 1981.

L'esportazione materiale dei beni al di fuori della UE avviene già con la prima cessione, dato che il cessionario nazionale incarica il proprio fornitore di inviare i beni all'estero. Dal momento, infatti, che i beni, sotto il profilo doganale, sono esportati in esecuzione della prima cessione, sembrerebbe logico che alla non imponibilità di tale operazione debba attribuirsi una **portata oggettiva**, applicandosi anche quando l'operazione compiuta dal cessionario italiano non sia una cessione all'esportazione ai sensi dell'[articolo 8 del D.P.R. 633/1972](#).

Al riguardo, è significativa la R.M. 357136 del 1986, che ha riconosciuto la detassazione nei confronti del primo cedente **anche se la controparte italiana non agisce nell'esercizio d'impresa**.

In assenza del presupposto soggettivo d'imposta è evidente che, agli effetti dell'IVA, non possa realizzarsi alcuna cessione (non solo all'esportazione) nel rapporto, "a valle", tra il cessionario intermedio ed il suo cliente extracomunitario. Tuttavia, secondo l'Amministrazione finanziaria, *"non assume rilevanza, stante la dizione della legge, la circostanza che il cessionario nazionale non abbia, nella specie, la veste di soggetto d'imposta dal momento che lo stesso non ha nello Stato alcuna disponibilità dei beni in questione e che, per contro, si ha la certezza del loro consumo all'estero"*.

L'imponibilità della cessione interna si verifica, pertanto, nella sola ipotesi in cui il primo cedente, anziché in territorio extra-UE, consegna in Italia i beni ceduti, *"verificandosi, in tal caso,*



*un atto interruttivo della diretta procedura di esportazione, atto che fa sorgere la **presunzione di immissione in consumo nel territorio dello Stato**".*



OneDay Master

## IL TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Riacquisto della “prima casa”: spettanza del credito d'imposta***

di **Federica Furlani**

L'[articolo 7 della L. 448/1998](#) disciplina un importante vantaggio concesso ai contribuenti che, dopo aver venduto un immobile per il quale hanno goduto dell'**agevolazione prima casa**, ne acquistano un altro potendo usufruire del medesimo regime agevolativo.

Il vantaggio si concretizza in un **credito di imposta**, che riveste **carattere personale**, pari al minor importo tra l'imposta di registro o Iva sostenuta in relazione al primo acquisto agevolato e l'imposta di registro o Iva relativa al secondo acquisto.

Tale credito emerge e può essere utilizzato dal contribuente che:

- **ha fruito dell'agevolazione prima casa** (in possesso dei requisiti di cui alla Nota II-*bis* dell'[articolo 1 Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986](#)) **con riferimento all'acquisto di un immobile** (non per successione o donazione), senza mai decadervi, corrispondendo pertanto un'aliquota Iva (4%) o un'imposta di registro (2% – 3% fino al 31.12.2013) in misura ridotta rispetto all'ordinario;
- **ha venduto tale immobile agevolato e ne ha acquistato un altro a qualunque titolo sempre con l'agevolazione prima casa**, entro 1 anno dalla precedente alienazione. Si evidenzia che la [circolare 12/E/2016](#) riconosce il credito di imposta anche nel caso in cui il contribuente acquisti un nuovo immobile **prima** dell'alienazione del precedente, che però deve essere venduto entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.

Inoltre la [circolare 18/E/2016](#) ha chiarito che il credito d'imposta spetta anche nell'ipotesi in cui un soggetto acquisti un'altra abitazione mediante **contratto di appalto**, purché quest'ultimo sia redatto in forma scritta, sia registrato e contenga le indicazioni per poter fruire dell'agevolazione come sotto precisate.

Per fruire del credito d'imposta è infatti necessario che il **contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile**, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dell'imposta di registro dovuta per l'atto in corso di stipula.

In particolare, con [circolare 19/E/2001](#), è stato precisato che l'atto di acquisto dell'immobile dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla citata Nota II-*bis*, l'espressa **richiesta del beneficio in oggetto** e dovrà indicare gli **elementi necessari per la determinazione del credito**.

È pertanto necessario:

- indicare gli **estremi dell'atto di acquisto** dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'Iva sull'immobile alienato, produrre le relative **fatture**;
- indicare gli **estremi dell'atto di alienazione** dell'immobile.

Il credito d'imposta non può dar luogo a **rimborso** e può essere **utilizzato alternativamente**:

- in **diminuzione dell'imposta di registro** dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- per **l'intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito**;
- in **diminuzione dell'Irpef** dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in **compensazione** con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del D.Lgs. 241/1997, tramite il modello F24.

Il credito di imposta si **prescrive in 10 anni** e la prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui sorge lo stesso, che viene individuata nella data di **stipula** dell'atto relativo al secondo acquisto agevolato.

Infine, il credito non spetta:

- se il contribuente sia **decaduto dall'agevolazione prima casa** in relazione al precedente acquisto (in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito);
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con **aliquota ordinaria**, senza cioè usufruire del beneficio prima casa;
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti richiesti per godere delle agevolazioni prima casa;
- se venga ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e sia riacquistato, **non a titolo oneroso**, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio in parola.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## ADEMPIMENTI

---

### ***Seconda rata acconto contributivo: versamento al 30 novembre***

di **Dottryna**



Il versamento della seconda rata dell'acconto contributivo INPS rappresenta un appuntamento classico per i contribuenti.

Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni casi particolari dell'obbligo.

Entro il **prossimo 30 novembre** i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti dell'INPS nonché quelli iscritti alla Gestione separata, sono tenuti a versare **la seconda rata dell'acconto 2017 dei contributi previdenziali**. Si ricorda che l'acconto può essere determinato con il criterio "storico" oppure quello "previsionale". Quest'ultima facoltà non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla **Gestione separata**; tuttavia, la stessa, potrebbe essere ammessa tenuto conto di quanto previsto dalla circolare INPS 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli iscritti alla gestione IVS. In mancanza di indicazioni ufficiali al riguardo, si ritiene che l'**autoriduzione** dell'acconto previdenziale, in via prudenziale, sia da effettuare solo in casi estremi, al fine di non incorrere nelle sanzioni relative l'omesso o insufficiente versamento.

Ciò detto, appare opportuno qui sottolineare che, in sede di saldo, laddove siano state versate in acconto **somme "superiori"** al **dovuto**, il contribuente potrà, alternativamente:

- scomputare l'eccedente versamento dagli importi dovuti nell'anno successivo;
- compensare in F24 l'eccedenza contributiva con gli importi di tributi e contributi;
- richiedere all'INPS il rimborso di tale eccedenza.

#### **Casi particolari**

Ai fini del versamento contributivo in esame si riportano, di seguito, alcuni casi particolari.

**Imprenditore  
individuale socio di**



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**